



COMUNE DI MONTIANO

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 27/12/2024 – delibera numero 35

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE ANNO 2025 - APPROVAZIONE.

L'anno **(2024)**, il mese di **Dicembre**, il giorno **ventisette**, si è adunato il Consiglio, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede Fabio Molari – Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Manuela Lucia Mei

NOMINATIVO		NOMINATIVO	
RUSCELLI MAURO	P	ZOFFOLI DAVIDE	P
MOLARI FABIO	P	D'ALIESIO MASSIMO	P
CASADEI SIMONA	P	BIONDI RUBEN	A
LISI GLORIA	P	CAGUANA PINGUIL SEGUNDO MANUEL	P
MORDENTI BRANDO*	P	CAPPELLETTI ANDREA	P
CALCINARI SIMONA	P		

* Presente in videoconferenza ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di C.C. n.14 del 13/04/2022.

Presenti: n. 10 - Assenti: n. 1

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: RUSCELLI MAURO, CALCINARI SIMONA, CAPPELLETTI ANDREA

Sono presenti gli Assessori: SIMONA CASADEI, MAURO RUSCELLI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e ha stabilito che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 dispone ulteriormente l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, e di ogni altra disposizione incompatibile con l'IMU disciplinata dalla medesima Legge;
- la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo autonomo e distinto rispetto all'imposta sugli immobili quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), abrogata dalla predetta norma;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

CONSIDERATO CHE l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771, e quindi è priva di efficacia. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023 avente ad oggetto "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160", che ha quindi definito la manovrabilità delle aliquote in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) per le fattispecie individuate dal legislatore;
- l'art. 6-ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre, n. 170 che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto delle aliquote all'anno 2025 in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto medesimo;
- il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato approvato l'Allegato A, che sostituisce l'Allegato A del citato Decreto ministeriale 7 luglio 2023;

EVIDENZIATO CHE i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva da favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

RICHIAMATO il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 29 maggio 2020;

RITENUTO pertanto di determinare le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, tenendo conto degli equilibri di bilancio, nella misura riportata nel "Prospetto aliquote IMU –

Comune di MONTIANO" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 che prevedono, specificatamente per l'imposta di cui al presente atto, che "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.";

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio, relativamente alle entrate di cui al competente capitolo, effetti di cui si è tenuto conto nella predisposizione del bilancio 2025-2027;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico e Finanziari;

Acquisiti in via preliminare i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito riportati;

Acquisito altresì il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. 174/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.42 D.Lgs. n.267/2000;

Udita la discussione come di seguito riportata:

Il Sindaco illustra la proposta di delibera e passa la parola alla dott.ssa Anna Agostini.

ANNA AGOSTINI: L'aliquota IMU è stata introdotta dalla legge di bilancio del 2020 la legge 160 del 2019 che ha previsto in un comma l'obbligo da parte di tutti gli enti di rideliberare le aliquote sulla base di una tabella che è resa disponibile dal Ministero delle Finanze, sul portale del federalismo fiscale. La legge prevedeva che questo obbligo fosse in vigore dal 2021 ma poi ci sono state diverse proroghe e d è stato spostato all'anno d'imposta 2025. Lo scopo è quello di uniformare le aliquote a livello azionale e fare in modo che i contribuenti, gli studi e le associazioni possano capire meglio in maniera automatizzata quali sono le aliquote da applicare alle varie casistiche. Per cui abbiamo scaricato dal portale del federalismo fiscale questa tabella che per un anno è stata sperimentale per cui hanno anche raccolto le nostre osservazioni e la delibera che doveva per forza essere adottata entro il termine di approvazione del Bilancio e se non veniva fatta bisognava applicare le aliquote di base della legge, per cui noi abbiamo cercato di incasellare le tipologie di fabbricati, di terreni agricoli e aree fabbricabili in questa tabella e le abbiamo allegate come parte integrante e sostanziale alla delibera. Inoltre ci sono state alcune modifiche nel senso che, per mantenere gli equilibri di bilancio, si sono dovute modificare tre aliquote rispetto a quelle già in vigore. In particolare la casistiche che comprendeva i fabbricati diversi dalle abitazioni di categoria B, C3 C4 e C5 che fino a quest'anno era allo 0,96% è stata portata al 1,06% quindi è stata

inserita nelle casistiche a cui si applica l'aliquota ordinaria che già negli anni precedenti era l'1,06%. Un'altra modifica apportata riguarda gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado purchè il titolare del diritto reale, di uso, usufrutto, di abitazione dell'immobile stesso risieda nello stesso comune; fino all'anno scorso questa aliquota era dello 0,76% ora è stata portata allo 0,86%. L'ultima modifica è stata apportata agli immobili di categoria catastale A10 (uffici) e C1 (negozi e botteghe); fino a quest'anno era allo 0,76% per il 2025 si propone di portarla allo 0,96%. A parte queste modifiche la grande novità è quella che prevede che alla delibera debba essere obbligatoriamente allegata questa tabella del Ministero e che una volta approvata la delibera verrà confermata sul portale.

SINDACO: lo vi avevo già accennato di queste scelte che abbiamo fatto, sono casistiche rare e l'aumento è dello 0,1% quindi parliamo di aumenti minimi. In questo modo, un po' con l'IRPEF e un po' andando a rivedere in parte le tariffe scolastiche vorremmo rimediare quel fondo che non abbiamo ancora quantificato ma che pensiamo sia sui € 30.000,00/40.000,00 che ci permette di intervenire con progetti nuovi. Questo è anche per adeguarsi al costo dell'inflazione, anche se l'inflazione è stata del 20%, qui si parla dello 0,1%. Speriamo che questi aumenti ci permettano un bilancio ancora più sereno e ci permettano di fare investimenti.

Il Sindaco visto che nessun consigliere chiede la parola pone ai voti la proposta di delibera:

La votazione resa per alzata di mano registra il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 10

CONSIGLIERI VOTANTI N. 10

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "Prospetto aliquote IMU – Comune di MONTIANO", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";
2. **DI STABILIRE** che per beneficiare dell'aliquota dello 0,86 per cento prevista per gli immobili ad uso abitativo, occorre presentare apposita autocertificazione all'ufficio competente (Servizio Tributi), a pena di decadenza dai benefici, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto all'agevolazione. L'autocertificazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'agevolazione. Le comunicazioni IMU regolarmente prodotte negli anni precedenti, avranno validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di altra autocertificazione;
3. **DI DARE ATTO** che ai fini della pubblicazione delle aliquote sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento (2025) si provvederà a trasmettere il prospetto delle aliquote allegato al presente atto, entro il termine del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del

Portale del federalismo fiscale, mediante la procedura telematica disciplinata dal DM 7 luglio 2023, unitamente agli estremi della presente deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Fabio Molari

Il Segretario Comunale
Manuela Lucia Mei



COMUNE DI MONTIANO

PROPOSTA n. 44 / 2024

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE ANNO 2025 -
APPROVAZIONE

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49 D.LVO n.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Montiano, 12/12/2024

Il Dirigente del Settore
SEVERI STEFANO



COMUNE DI MONTIANO

PROPOSTA n. 44 / 2024

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE ANNO 2025 -
APPROVAZIONE

SETTORE RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

Tipo	Esercizio	Capitolo	Importo	Numero

Montiano, 12/12/2024

Il Responsabile
Stefano Severi



COMUNE DI MONTIANO

DELIBERA n. 35 / 27/12/2024

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE ANNO 2025 - APPROVAZIONE.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI MONTIANO il giorno 13/01/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, dal 13/01/2025 al 28/01/2025.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art. 134, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 27/12/2024 .

Montiano, 13/01/2025

Il Funzionario Incaricato
PERSANO MICHELA

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile. 	0,86%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. 	0,86%*

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, C Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati - C/1 Negozi e botteghe	0,96%*
--	--	--------

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Documento generato il 19/11/2024 alle 14:52:45